

Dispositivo

L'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con il considerando 16 di tale direttiva, nonché l'articolo 47, secondo comma, e l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, nell'ambito di un procedimento penale avviato contro due persone, un giudice nazionale accetti, anzitutto, con ordinanza, la dichiarazione di colpevolezza della prima persona per le infrazioni menzionate nell'atto di accusa asseritamente commesse unitamente alla seconda persona che non si è dichiarata colpevole, e statuisca, poi, successivamente ad una produzione della prova in relazione ai fatti contestati a questa seconda persona, sulla colpevolezza di quest'ultima, a condizione, da un lato, che la menzione della seconda persona in quanto coautore delle presunte infrazioni sia necessaria ai fini della qualificazione della responsabilità giuridica della persona che si è dichiarata colpevole e, dall'altro, che la stessa ordinanza e/o l'atto di accusa cui fa riferimento tale ordinanza indichino chiaramente che la colpevolezza di tale seconda persona non è stata legalmente dimostrata e sarà oggetto di una produzione della prova e di una sentenza distinte.

(¹) GU C 44 del 04.02.2019.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania) — FZ / DER Touristik GmbH

(Causa C-153/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 12 – Circuito tutto compreso – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria dei passeggeri – Risarcimenti complementari – Diritto del passeggero alla riduzione del prezzo del viaggio]

(2020/C 287/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: FZ

Convenuta: DER Touristik GmbH

Dispositivo

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un passeggero, già indennizzato in forza dell'articolo 7 dello stesso regolamento, possa essere indennizzato a titolo del diritto alla riduzione del prezzo di viaggio di cui dispone nei confronti dell'organizzatore di viaggio, previsto dal diritto dello Stato membro di cui trattasi, allorché quest'ultimo indennizzo viene concesso per un danno individuale che trova origine in una delle situazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento suddetto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 182 del 27.05.2019.